

## Estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti

Come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 2014 (causa 596/12) ha condannato la Repubblica Italiana per essersi resa inadempiente agli obblighi previsti dalla direttiva n. 98/59, avendo la normativa italiana di riferimento (Legge n. 223 del 23 luglio 1991 – "Legge 223/91") escluso i dirigenti dall'ambito di applicazione della procedura di licenziamento collettivo prevista dall'art. 2 dalla direttiva.

Il Parlamento Italiano è intervenuto su tale argomento per mezzo della legge europea 2013-bis (Legge n. 161 del 30 ottobre 2014), pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, con la quale, in recepimento della summenzionata sentenza della Corte di Giustizia, la disciplina dei licenziamenti collettivi è stata estesa anche ai dirigenti.

Nello specifico, la legge europea ha modificato l'art. 24 della Legge 223/1991 precisando che anche i dirigenti devono essere computati nell'organico aziendale ai fini del limite di 15 dipendenti, superato il quale, il datore di lavoro che intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni "in un'unità produttiva ovvero in più unità produttive nell'ambito della medesima provincia" deve avviare la procedura di consultazione sindacale prevista per i licenziamenti collettivi.

Per effetto della novella, le posizioni dirigenziali devono essere computate anche ai fini del superamento della soglia dei 5 licenziamenti da effettuarsi nell'arco di 120 giorni.

Attraverso ulteriori modifiche apportate all'art. 24, è stata altresì estesa alla categoria dei dirigenti la procedura di informazione e consultazione sindacale. In particolare, è stato introdotto l'obbligo di includere le posizioni dirigenziali nella comunicazione di avvio della procedura, di inviare tale comunicazione anche alle associazioni di categoria dei dirigenti, nonché di procedere con esse all'esame congiunto da effettuarsi in "appositi incontri", lasciando intendere che questi debbano essere distinti ed ulteriori rispetto agli incontri con le rappresentanze sindacali degli altri lavoratori interessati dalla procedura.

L'ulteriore significativa modifica all'art. 24, Legge 223/1991 attiene all'estensione, anche ai dirigenti, dei criteri di scelta previsti dalla legge ovvero convenuti al tavolo negoziale con le rappresentanze sindacali, ai fini dell'individuazione dei dipendenti da licenziare. Laddove non via sia accordo tra le parti, si procederà, quindi, all'individuazione dei dirigenti da licenziare tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia.

Da ultimo, la riforma si è occupata di introdurre una sanzione, unica, per l'ipotesi di violazione della procedura di consultazione sindacale ovvero dei criteri di scelta, e consistente nel pagamento, in favore del dirigente, di un'indennità ricompresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto "avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione".

Tuttavia, al riguardo è bene precisare che la modifica normativa fa salve "le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro". Stante la sua formulazione non chiara, la norma si presta a diverse interpretazioni, in particolare in merito ai rapporti tra la nuova sanzione di fonte legale e la sanzione di fonte collettiva rappresentata dall'indennità supplementare dovuta al dirigente nel caso di licenziamento ingiustificato. Sul punto, potranno essere di ausilio le prime pronunce delle corti di merito ovvero un nuovo intervento del legislatore. Nel frattempo, quantomeno con riferimento al settore industriale, è presumibile che il nuovo contratto collettivo dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, di cui si attende il rinnovo successivamente alla disdetta di Confindustria dello scorso 29 ottobre, introdurrà delle specifiche norme di raccordo con la nuova normativa sui licenziamenti collettivi.



LEGAL UPDATE

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

## Milano

Paola Tradati Tel. +39 02 763741 ptradati@gop.it

Alessandra Ferroni Tel. +39 02 763741 aferroni@gop.it

Nicola Bonante Tel. +39 02 763741 nbonante@gop.it

## Roma

Matteo Fusillo Tel. +39 06 478751 mfusillo@gop.it

Saverio Schiavone Tel. +39 06 478751 sschiavone@gop.it

Raffaella Betti Berutto Tel. +39 06 478751 rbetti@gop.it

Cristina Capitanio Tel. +39 06 478751 ccapitanio@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

**Bruxelles** 

**Hong Kong** 

Londra

New York

www.gop.it

Per quanto riguarda l'impugnazione del recesso, il dirigente sarà tenuto, a pena di decadenza, ad impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione e a depositare il ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni.

Si segnala, infine, che ai dirigenti continuano a non applicarsi le norme in materia di versamento del contributo d'ingresso, di iscrizione alle liste di mobilità e di godimento dei relativi trattamenti.